

STATUTO

**OLINDA SOCIETA'
COOPERATIVA ONLUS**

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: MEDOLE MN VIA ROMA 53/B

Numero REA: MN - 205538

Codice fiscale: 01875990200

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 21-11-2016 - Statuto completo	2
--	---

	ALLEGATO "B" AL REPERTORIO N. 4.751 RACCOLTA N. 2.905	
	STATUTO DELLA COOPERATIVA	
	"OLINDA SOCIETA' COOPERATIVA ONLUS"	
	TITOLO I	
	DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA	
	Art. 1 (Costituzione e denominazione)	
	E' costituita con sede nel comune di Medole (MN) la Società	
	cooperativa denominata	
	"OLINDA SOCIETA' COOPERATIVA ONLUS"	
	La Cooperativa potrà istituire, con delibera del Consiglio di	
	Amministrazione, sedi secondarie, succursali, agenzie e rap-	
	presentanze anche altrove.	
	Art. 2 (Durata)	
	La Cooperativa ha durata fino al 31 (trentuno) dicembre 2090	
	(duemilanovanta) e potrà essere prorogata con delibera dell-	
	'Assemblea straordinaria, salvo il diritto dl recesso per i	
	soci dlssenzlenti.	
	TITOLO II	
	SCOPO - OGGETTO	
	Art. 3 (Scopo mutualistico)	
	La Cooperativa, conformemente alla legge 381/91, non ha scopo	
	di lucro, suo fine è il perseguimento dell'interesse generale	
	della comunità alla promozione umana e all'integrazione so-	
	ciale dei cittadini attraverso la gestione di servizi so-	
	cio-sanitari ed educativi nonchè lo svolgimento delle atti-	

	vità di impresa, indicate al successivo articolo 4, finaliz-	
	zate all'inserimento ed all'integrazione sociale e lavorativa	
	di persone svantaggiate, ai sensi dell'art. 1, lettere a) e	
	b) della legge 381/91.	
	La Cooperativa si ispira ai principi che sono alla base del	
	movimento cooperativo mondiale ed in rapporto ad essi agisce.	
	Questi principi sono: la mutualità, la solidarietà, la demo-	
	craticità, l'impegno, l'equilibrio delle responsabilità ri-	
	spetto ai ruoli, lo spirito comunitario, il legame con il	
	territorio, un equilibrato rapporto con lo Stato e le istitu-	
	zioni pubbliche.	
	La Cooperativa, per poter curare nel miglior modo gli inte-	
	ressi dei soci e lo sviluppo socio economico e culturale del-	
	le comunità, deve cooperare attivamente, con altri enti coo-	
	perativi, altre imprese ed imprese sociali e organismi dei	
	Terzo Settore, su scala locale nazionale e internazionale.	
	La Cooperativa intende realizzare i propri scopi sociali me-	
	diante il coinvolgimento delle risorse della comunità, e in	
	special modo volontari ed enti con finalità di solidarietà	
	sociale, attuando in questo modo - grazie anche all'apporto	
	dei soci lavoratori - l'autogestione responsabile dell'impre-	
	sa.	
	La Cooperativa opera in forma mutualistica e senza fini spe-	
	culativi tramite la gestione in forma associata dell'impresa	
	che ne è l'oggetto, dando continuità di occupazione lavorati-	

	va ai soci alle migliori condizioni economiche, sociali e	
	professionali. Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali	
	e mutualistici, i soci instaurano con la cooperativa un ulte-	
	riore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma, o	
	in qualsiasi altra forma ivi compresi i rapporti di collabo-	
	razione coordinata non occasionale. Le modalità di svolgimen-	
	to delle prestazioni lavorative dei soci sono disciplinate da	
	un apposito regolamento ai sensi dell'articolo 6 della legge	
	3 aprile 2001, n. 142.	
	La cooperativa si propone, nel contempo di far conseguire al	
	propri soci fruitori i servizi che costituiscono oggetto del-	
	la sua attività. Nella costituzione e nell'esecuzione del	
	rapporti mutualistici, gli Amministratori devono rispettare	
	il principio di parità di trattamento nei confronti dei soci.	
	In funzione della quantità e della qualità dei rapporti mu-	
	tualistici, la parità di trattamento deve essere rispettata	
	anche nella ripartizione dei ristorni.	
	La Cooperativa può svolgere la propria attività anche con	
	terzi.	
	La Cooperativa aderisce alla Confederazione Cooperative	
	Italiane.	
	Art. 4 (Oggetto sociale)	
	Considerato lo scopo mutualistico della Società, così come	
	definito all'articolo precedente, nonché i requisiti e gli	
	interessi dei soci come più oltre determinati, la Cooperativa	

	ha come oggetto:	
	- gestione di strutture e progetti di accoglienza, protezione	
	e integrazione a favore di migranti, richiedenti protezione	
	internazionale, rifugiati, titolari di permesso di soggiorno	
	per protezione sussidiaria o umanitaria, provvedendo ove ne-	
	cessario anche alla consulenza per l'espletamento delle pra-	
	tiche finalizzate all'ottenimento di documenti, certificazio-	
	ni, titoli di soggiorno, eccetera;	
	- organizzazione e gestione di attività e servizi a favore di	
	persone in condizioni di detenzione a internamento in istitu-	
	ti penitenziari, di soggetti condannati ammessi alle misure	
	alternative alla detenzione e al lavoro all'esterno, allo	
	scopo di favorirne l'inserimento sociale e lavorativo;	
	- organizzazione e gestione di attività e servizi di contra-	
	sto e rimozione di ogni forma di discriminazione;	
	- attività di assistenza individuale di ordine sociale, in-	
	fermieristico e sanitaria a carattere domiciliare, oppure	
	realizzata entro centri di servizio appositamente allestiti,	
	o messi a disposizione da enti pubblici o privati.	
	- Attività di "fund-raising", progettazione e co-progettazio-	
	ne in partnerariato.	
	- Attività laboratoriali manuali, artistiche, sportive, di	
	arte-terapia, di produzione sociale, finalizzate alla socia-	
	lizzazione e riabilitazione psico-fisica di soggetti vulnera-	
	bili.	

	- Gestione di ambulatori medici, odontoiatrici, fisioterapici.	
	- Gestione di servizi di unità di strada per senza fissa di-	
	mora, vittime della tratta, etc.	
	- Sostenere progetti umanitari rivolti al miglioramento delle	
	condizioni di vita delle realtà sociali in difficoltà sia in	
	Italia che all'estero.	
	- Sensibilizzare l'opinione pubblica in ordine ai problemi	
	connessi ai disagio economico, culturale e lavorativo delle	
	persone svantaggiate e degli immigrati in particolare, attra-	
	verso l'editoria, conferenze, dibattiti e proiezioni informa-	
	tive presso la sede, scuole ed in occasione di pubbliche ma-	
	nifestazioni.	
	- Lo svolgimento di servizi socio - educativi rivolti a enti	
	ed organismi pubblici e privati quali: Comuni, Scuole,	
	A.S.L., Enti diversi, Associazioni, Società e Persone fisi-	
	che, con la precisazione che i servizi possono riguardare	
	l'organizzazione di attività formative per adulti (corsi di	
	alfabetizzazione, educazione permanente), tempo prolungato	
	per scuola materna, assistenza domiciliare per minori, atti-	
	vità di pratica psicomotoria, sostegno scolastico, gestione	
	di centri di aggregazione giovanile e centri di ascolto poli-	
	funzionali;	
	- lo svolgimento di attività di studio e monitoraggio dei bi-	
	sogni dei servizi della comunità o altre attività equivalenti;	
	- lo svolgimento del servizio sociale professionale dell'as-	

	sistente sociale in convenzione con enti pubblici e privati;	
	- la gestione diretta di asili nido e centri di infanzia an-	
	che con strutture residenziali;	
	- la gestione di laboratori di animazione anche in convenzio-	
	ne con strutture pubbliche e private;	
	-la gestione di laboratori di attività artistico-espressive	
	anche in convenzione con scuole, associazioni, enti locali,	
	enti privati, persone fisiche, nonchè l'esecuzione di inter-	
	venti di attività animate sul territorio;	
	- la gestione di centri di supporto scolastico rivolti a pri-	
	vati;	
	- la gestione di centri ludico-ricreativi presso aziende pri-	
	vate del territorio;	
	- la prestazione di servizi assistenziali di integrazione	
	dell'orario scolastico e di sorveglianza (pre-scuola,	
	post-scuola) presso scuole ed enti pubblici;	
	- la prestazione di servizi di pulizia ai locali scolastici e	
	servizi di distribuzione pasti, presso scuole, enti pubblici,	
	associazioni;	
	- l'organizzazione e la gestione di centri estivi e soggiorni	
	vacanza per minori;	
	- l'effettuazione di interventi formativi e di tutoring pro-	
	fessionale nell'ambito degli interventi sociali, nonchè l'or-	
	ganizzazione di corsi di formazione e aggiornamento per ope-	
	ratori, percorsi formativi per insegnanti, promozione e sup-	

	porto a processi sperimentali e di ricerca nel campo dell'e-	
	ducazione, progettazione di percorsi formativi per aziende ed	
	enti pubblici;	
	- l'effettuazione di interventi formativi e progettazione del	
	tempo libero, anche attraverso l'organizzazione di convegni,	
	eventi culturali, incontri con autori mostre ed altri eventi	
	culturali;	
	- l'effettuazione di servizi di sostegno e assistenza socio-	
	occupazionale rivolta a utenza appartenente a fasce	
	svantaggiate;	
	- la prestazione di servizi di assistenza anziani e disabili	
	adulti;	
	- l'organizzazione di eventi e spettacoli, quali gite, vacan-	
	ze e gestione del tempo libero, per diverse tipologie di u-	
	tenza;	
	- l'attività di tutoring e accompagnamento al lavoro di sog-	
	getti svantaggiati;	
	- progettazione e gestione di sportelli di segretariato so-	
	ciale per immigrati, servizi di interpretariato e assevera-	
	mento documenti di cittadini stranieri, interventi di media-	
	zione linguistico, culturale c/o scuole - ASL - Enti Pubblici	
	- Prefettura - Questura etc.. , incontri divulgativi in col-	
	laborazioni sia con enti pubblici che con soggetti privati di	
	intercultura, integrazione, valorizzazione delle differenze,	
	sportelli di informazione ed orientamento ai servizi per fa-	

	sce deboli e/o a rischio di esclusione sia c/o enti pubblici	
	che privati e anche presso le proprie sedi, sportelli di con-	
	sulenza sull'educazione interculturale per scuole e, comuni,	
	associazioni - organizzazione di corsi di italiano per stra-	
	nieri adulti - organizzazione di interventi di alfabetizza-	
	zione nelle scuole;	
	- creazione dl un centro di Documentazione educativa e di	
	consultazione bibliografica - raccolta ed archiviazione di	
	documentazione progettuale sull'educazione - servizio di con-	
	sultazione e prestito per soci ed esterni - progettazione e	
	promozione di eventi culturali; - fornitura di figure profes-	
	sionali quali progettisti e coordinatori sociali e altri pro-	
	fili specializzati a distretti sovra comunali, Enti locali,	
	ASL etc...;	
	- gestione di servizi specialistici e riabilitativi per mino-	
	ri ed adulti diversamente abili, quali logopedisti, psicom-	
	tricisti, terapisti della riabilitazione motoria, e sensoria-	
	le, in regime di accreditamento regionale a nazionale tramite	
	prestazioni consultoriali o di voucherizzazione;	
	- progettazione e gestione di sportelli d'ascolto psico - pe-	
	dagogico c/o scuole, Comuni, strutture private e c/o le pro-	
	prie sedi - fornitura di consulenze psicopedagogiche a priva-	
	ti, scuole, comuni, società sportive, associazioni e soggetti	
	privati - attività di "counseling", "coaching" e "empower-	
	ment" per genitori ed insegnanti anche attraverso interventi	

	residenziali c/o la sede di Medole;	
	- progettazione e gestione di corsi nell'ambito dell'Univer-	
	sità del Tempo Libero sai in forma autonoma che in collabora-	
	zione enti locali e/o associazioni culturali;	
	- progettazione e gestione di attività animative di promozio-	
	ne di Centri commerciali - animazione c/o centri fieristici	
	Intrattenimento animativi nell'ambito di servizi di custodia	
	a favore dei figli dei partecipanti a corsi, incontri sociali	
	in collaborazione con i comuni o soggetti privati - laborato-	
	ri di animazione socio culturale e gestione di laboratori di-	
	dattico espressivi c/o biblioteche, musei, e su committenza	
	sia pubblica che privata organizzazione di eventi anche in	
	collaborazione con soggetti pubblici e privati - attività di	
	prevenzione primaria e secondaria per adolescenti tramite in-	
	terventi scuola territorio promozione e gestione di centri	
	d'ascolto e di consulenza per adolescenti - interventi con o-	
	peratori di strada;	
	- progettazione ed istituzione di nr. verdi a favore di sog-	
	getti in difficoltà (minori, e donne vittime di violenza,	
	"stalking", "mobbing", etc);	
	- consulenze tecniche a soggetti terzi (onlus, Comuni etc)	
	per la stesura di progetti nell'ambito di bandi nazionali i-	
	stituiti da Camera di Commercio, fondazioni bancarie, ed a-	
	stri enti filantropici;	
	- ideazione e gestione di "bed and breakfast" sociale e cul-	

	turale sia con committenza pubblica che privata;	
	- organizzazione e la gestione di lavori di pulizia, igieniz-	
	zazione. sanificazione, disinfestazione, derattizzazione, de-	
	blattizzazione e ogni altra attività similare nonchè manuten-	
	zione presso uffici, condomini, piazzali, strade, magazzini,	
	complessi commerciali e industriali sia pubblici sia privati.	
	Attività di bidellaggio in istituzioni scolastiche pubbliche	
	e private:	
	- l'organizzazione e la gestione di lavori di giardinaggio e	
	falciatura sia manuale che meccanizzata, la realizzazione e	
	la manutenzione di aree erbose, l'abbattimento dl piante,	
	l'esecuzione dl trattamenti su argini, aree erbose e sponde	
	di canali 3. la coltivazione di terreni in Italia e all'este-	
	ro e la raccolta di prodotti della terra, la gestione di ser-	
	re e impianti di sperimentazione, la realizzazione di vivai	
	forestali e di essenze, la costruzione di campi e centri spe-	
	rimentali dimostrativi per le attività agroforestali;	
	- la realizzazione di opere di forestazione quali la prepara-	
	zione del terreno per rimboschimenti di terreni nudi, cespugliati, pascolativi, le opere di coniferazione nei boschi ce-	
	dui degradati e nei castagneti da frutto, la fornitura e il	
	collocamento a dimora delle piantagioni di latifoglie e resi-	
	nose;	
	- l'organizzazione e la gestione di lavori e iniziative per	
	la tutela e la valorizzazione delle bellezze naturali, la ge-	

	stione di parchi naturali attrezzati, musei nonchè ogni ini-	
	ziativa volta alla valorizzazione culturale e turistica del	
	territorio;	
	- l'organizzazione e l'esecuzione anche per conto terzi di	
	lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria in aziende	
	agricole e in terreni adibiti a verde pubblico e privato,	
	nonchè altre aree pubbliche e private, opere di manutenzione	
	minuta in genere; progettazione, realizzazione, installazione	
	e manutenzione di elementi per l'arredo urbano;	
	- l'organizzazione, la gestione e l'esecuzione di lavori di	
	istituzione e manutenzione di parchi naturali pubblici e pri-	
	vati, formazione di viali e aiuole, aree destinate a verde	
	pubblico, attrezzate turisticamente, tabellatura e recinzione	
	dl parchi naturali e riserve integrali, opere di formazione	
	di invasi artificiali destinabili a pesca sportiva, opere di	
	governo e manutenzione delle piante quali potature, dirada-	
	menti, spalcatore, formazione di aree di protezione per fori	
	e altre specie vegetali, impianti di orti botanici;	
	- l'organizzazione, la promozione e la gestione di punti di	
	ristoro, ristoranti, servizi ricettivi e di ospitalità, atti-	
	vità di "catering", rivolti in particolare a giovani, studen-	
	ti, famiglie, migranti, gruppi organizzati e associazioni,	
	nell'ambito di progetti per la promozione e la valorizzazione	
	dei turismo giovanile, scolastico o sportivo nonchè di pro-	
	getti per lo scambio culturale che promuovano i valori della	

	responsabilità sociale, dell'amicizia e della solidarietà tra	
	i popoli;	
	- l'organizzazione e la gestione di servizi di qualsivoglia	
	natura, tra cui il trasporto di cose e persone da effettuarsi	
	con qualsiasi mezzo, nonché il servizio di trasporto alunni	
	nel rispetto della vigente normativa in materia, servizi di	
	facchinaggio e trasloco sia manuale sia meccanizzato compresa	
	la movimentazione di merci con carrelli, gru e attrezzature	
	speciali per il trasporto su scale e gradini;	
	- svolgere attività di bonifica, servizi e opere cimiteriali	
	nonché gestione di cimiteri e di ogni attività connessa e	
	complementare;	
	- organizzazione e gestione di eventi, cerimonie, feste, ma-	
	trimoni, celebrazioni funerarie;	
	- l'organizzazione e gestione di attività manifatturiere, di	
	servizio e commerciali, finalizzate a progetti di inserimento	
	lavorativo dei soci svantaggiati;	
	- l'organizzazione e lo svolgimento di attività di editoria,	
	stampa e copisteria, la realizzazione di servizi giornalisti-	
	ci, tipografici e pubblicitari, la realizzazione di applica-	
	zioni informatiche, cinematografiche, fotografiche, audiovi-	
	sive, televisive, multimediali, l'organizzazione e la realiz-	
	zazione di congressi, spettacoli e manifestazioni in genere e	
	dei servizi ad essi correlati, la realizzazione di corsi di	
	formazione professionale, la commercializzazione e produzione	

	dl sistemi informatici e dei suoi componenti, nonchè softwa-	
	re, Gestione di telemarketing ed indagini di mercato;	
	- produzione e commercio stampe su tela e attività connesse,	
	lavorazione serigrafica, confezionamento imballaggio - termo-	
	saldatura - cellophanatura - blisteratura - confezionamento	
	in genere;	
	- legatoria, allestimento quadri, pelletteria e confezioni;	
	- pubbllicità e pubbliche affissioni, nonchè gestione di ser-	
	vizi pubblici comunali e provinciali;	
	- gestione mailing e banche dati;	
	- pubblicazione riviste, libri e periodici;	
	- archiviazione dati e videoscrittura e trascrizione in	
	braille;	
	- conduzione di agenzie pubblicitarie;	
	- elaborazione elementare di dati contabili;	
	- produrre, lavorare e commercializzare manufatti in genere	
	direttamente prodotti o acquisiti sia per conto proprio che	
	per conto terzi;	
	- la distribuzione, con spirito mutualistico, dei prodotti	
	del "Commercio Equo e Solidale" provenienti dai Paesi in via	
	di sviluppo e di altri prodotti di diversa provenienza le cui	
	condizioni di produzione siano state, comunque, eque per i	
	produttori, rispettose dell'ambiente e senza lo sfruttamento	
	da parte di uomini su altri uomini;	
	- vendere in Italia ed all'estero beni prodotti da cooperati-	

	ve, gruppi ed associazioni senza fini di lucro di paesi in	
	via di sviluppo, importandoli direttamente o tramite terzi e	
	curandone la distribuzione sul territorio nazionale ed estero;	
	- curare prioritariamente la trattazione, l'acquisto e/o la	
	vendita di beni e servizi prodotti da imprese italiane e dei	
	paesi in via di sviluppo;	
	- sensibilizzare all'acquisto dei beni e servizi predetti	
	quale mezzo immediato e concreto per sostenere progetti di	
	sviluppo;	
	- istituire, costruire, acquistare ed affittare magazzini,	
	attrezzature ed impianti atti al conseguimento degli scopi	
	sociali;	
	- vendere prodotti alimentari biologici, detersivi non inquina-	
	nti, materiali costruiti con carta riciclata; produrre e	
	commercializzare materiale didattico, CD, Videotape, riviste	
	culturali, libri e pubblicazioni in genere, esclusi i giorna-	
	li quotidiani;	
	- mettere in relazione operatori economici ed associazioni di	
	produttori di paesi diversi per operazioni di scambio commer-	
	ciale, o di altre forme di cooperazione economica in un'otti-	
	ca d'interesse comune e di complementarità;	
	- favorire il processo verso l'autonomia dei produttori, con	
	particolare riguardo per quelli dei paesi in via di sviluppo,	
	attraverso il sostegno alla creazione di meccanismi di finan-	
	ziamento adeguati, tali da permettere di fare progressivamen-	

	te diminuire la dipendenza dall'aiuto estero;	
	- proporre un modello di sviluppo alternativo recuperando un	
	patrimonio culturale e tecnologico, non basato sullo sfrutta-	
	mento indiscriminato delle risorse ed attento ai cicli eco-	
	logici, attraverso la costituzione e/o gestione di un laborato-	
	rio di mestieri che possa divenire punto di riferimento per	
	la realizzazione di progetti di cooperazione e formazione	
	professionale, finalizzati all'autodeterminazione ed all'au-	
	tosviluppo di ogni essere umano;	
	- far nascere e sviluppare un mutuo apprezzamento dei valori	
	propri di ogni popolo, pur nella diversità di nazionalità,	
	cultura, religione e situazione sociale, allo scopo di favo-	
	rire una migliore comprensione e concordia internazionale;	
	- informare adeguatamente i soci sulle cooperative produttri-	
	ci, sulla loro organizzazione e la loro realtà sociale,	
	nonchè sulle caratteristiche tecniche dei beni facendo uso di	
	tutti gli strumenti che si rendono progressivamente disponi-	
	bili;	
	- promuovere la realizzazione di un sistema di comunicazioni	
	fondato anche sulle moderne - tecnologie informatiche per fa-	
	cilitare la messa in rete di attori economici provenienti	
	dalle diverse parti del mondo e la collaborazione con Istitu-	
	ti, associazioni, fondazioni e simili che mirino a modificare	
	i meccanismi che producono la povertà e l'emarginazione di	
	fasce sempre più vaste della popolazione mondiale;	

	- promuovere interventi e previdenze da parte dello Stato i-	
	taliano e degli enti pubblici e locali, nonchè Comunitari, a	
	favore dei soci e della promozione delle realtà di impresa	
	nei paesi in via di sviluppo;	
	- promuovere, direttamente o tramite adesione, anche economi-	
	ca, ad iniziative promosse da altre organizzazioni operanti	
	con identiche finalità, lo sviluppo della conoscenza di pro-	
	dotti artigianali ed alimentari provenienti da paesi in via	
	di sviluppo; favorire lo sviluppo sociale, culturale ed eco-	
	nomico di questi ultimi contribuendo alla rimozione di fatto-	
	ri che lo limitano e operando per la formazione di una co-	
	scienza sociale sensibile ai problemi della mondialità del	
	vissuto quotidiano;	
	- procurare a soci e non soci luoghi di convegno e di ricrea-	
	zione ed in genere adatti all'esplicazione del tempo libero	
	ed a favorire l'aggregazione dei cittadini provvedendo diret-	
	tamente o indirettamente alla gestione delle attività connes-	
	se, ivi comprese la somministrazione di pasti e bevande.	
	- Gestione impianti turistici: campeggi, parchi pubblici e	
	privati, arenili, aree di balneazione, stabilimenti balneari,	
	centri di agriturismo, case per ferie, case per vacanze, o-	
	stelli, ivi compreso la gestione di punti di ristoro, spacci,	
	bar, ristoranti annessi ai medesimi, servizi mensa;	
	- gestione impianti sportivi in genere e relativi servizi a-	
	ree per convegni, congressi, conferenze e spettacoli in gene-	

	re ivi compreso l'allestimento delle stesse; - servizi ricet-	
	tivo-alberghieri, servizi di rifacimento letti ed accoglienza	
	in alberghi, convitti e caserme e luoghi di cura e colletti-	
	vità in genere, smistamento e distribuzione pasti preparati	
	da terzi; attività di promozione e realizzazione di turismo	
	sociale e creazione di agenzie di viaggio;	
	- fattorinaggio, affissione manifesti, centralini telefonici,	
	parcheggi, lavorazioni per conto terzi;	
	- trattamenti antigrffiti e deaffissione manifesti;	
	- servizi per biblioteche, archivi, spazi museali, archeolo-	
	gici ed espositivi, concerti, spettacoli, congressi e più in	
	generale di qualsiasi bene ed evento culturale, nello speci-	
	fico: reception, biglietterie, guardaroba, accoglienza al	
	pubblico e prima informazione, promozione di eventi cultura-	
	li, guide, accompagnatori turistici, interpreti e traduttori	
	custodia ed intrattenimento bambini;	
	- controllo, gestione e manutenzione dei sistemi di allarme	
	con servizio di telecontrollo e di pronto intervento;	
	- organizzare e gestire servizio di accompagnamento e tra-	
	sporto per persone e disabili o che comunque versano in con-	
	dizioni di necessità e di disagio;	
	- gestire la raccolta, la selezione e la vendita di materiali	
	di recupero;	
	- gestire laboratori artigianali connessi al recupero e alla	
	valorizzazione dei materiali raccolti;	

	- gestire sia in proprio sia in convenzione con enti pubbli-	
	ci, ecocentri attrezzati per la raccolta e la selezione dei	
	materiali usati;	
	- gestire, attività di natura artigianale quali ad esempio	
	laboratori per lavorazioni di prodotti in legna, di capi di	
	abbigliamento, nonchè attività di cucito, ricamo, lavanderia	
	e stireria;	
	- gestire attività di tipo industriale, quali, ad esempio, la	
	produzione l'assemblaggio di materiali elettrici, elettronici	
	e meccanici o il trattamento di rifiuti;	
	- commercializzare all'ingrosso e al dettaglio materiali edi-	
	li e da costruzione compresi gli infissi e gli articoli igie-	
	nico sanitari;	
	- gestire attività di messa in riserva, preparazione al riu-	
	tilizzo, recupero e riciclo dei rifiuti così come inteso dal-	
	la legge;	
	- operare la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti così come	
	inteso dalla legge;	
	- progettare e costruire impianti volti al risparmio	
	energetico;	
	- produrre e vendere energia da fonti rinnovabili.	
	Nei limiti e secondo le modalità previste dalle vigenti norme	
	di legge, la Cooperativa potrà svolgere qualunque altra atti-	
	vità connessa o affine alle attività sopraelencate, nonchè	
	potrà compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazio-	

	ni di natura immobiliare, mobiliare, commerciale, industriale	
	e finanziaria necessarie od utili allo svolgimento delle at-	
	tività sociali o comunque, sia direttamente che indirettamen-	
	te, attinenti alle medesime compresa l'istituzione, costru-	
	zione, acquisto di magazzini, attrezzature ed impianti atti	
	al raggiungimento degli scopi sociali.	
	Le attività di cui al presente oggetto sociale saranno svolte	
	nel rispetto delle vigenti norme in materia di esercizio di	
	professioni riservate per il cui esercizio è richiesta l'i-	
	scrizione in appositi albi o elenchi.	
	La società potrà costituire fondi per lo sviluppo tecnologico	
	o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale	
	nonchè adottare procedure di programmazione pluriennale fina-	
	lizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale, al sen-	
	si della Legge 31.1.1992, n. 59 ed eventuali norme modifica-	
	tive ed integrative.	
	Potrà, inoltre, emettere obbligazioni ed assumere participa-	
	zioni in altre imprese a scopo di stabile investimento e non	
	di collocamento sul mercato, specie se svolgono attività ana-	
	loghe e comunque accessorie all'attività sociale, con parti-	
	colare riguardo alla facoltà di sostenere lo sviluppo di al-	
	tre cooperative sociali, con esclusione assoluta della possi-	
	bilità di svolgere attività di assunzione di partecipazioni	
	riservata dalla legge di cooperative in possesso di determi-	
	nati requisiti, appositamente autorizzate e/o iscritte in ap-	

	positi albi o elenchi.	
	Il Consiglio di Amministrazione e' autorizzato a compiere le	
	operazioni di cui all'articola 2529 del codice civile alle	
	condizioni e nei limiti ivi previsti.	
	La Cooperativa, inoltre, per stimolare e favorire lo spirito	
	di previdenza e di risparmio dei soci, potrà istituire una	
	sezione di attività, disciplinata da apposito regolamento ap-	
	provato dall'Assemblea, per la raccolta di prestiti limitata	
	ai soli soci ed effettuata esclusivamente ai fini dei rag-	
	giungimento dell'oggetto sociale. E' in ogni caso esclusa o-	
	gni attività di raccolta di risparmio tra il pubblico.	
	TITOLO III	
	SOCI COOPERATORI	
	Art. 5 (Soci cooperatori)	
	Il numero dei soci e' illimitato e non puoi essere inferiore	
	al minimo stabilito dalla legge.	
	Possono assumere la qualifica di soci cooperatori le persone	
	fisiche appartenenti olio seguenti categorie:	
	1) soci lavoratori, vale a dire persone fisiche che per pro-	
	fessione, capacita' effettiva di lavoro, attitudine e specia-	
	lizzazione professionale maturate nei settori di cui all'og-	
	getto della cooperativa, possono partecipare direttamente al-	
	l'attività della cooperativa e cooperare al suo esercizio ed	
	al suo sviluppo, realizzando lo scambio mutualistico attra-	
	verso l'apporto delle proprie prestazioni lavorative.	

	Ad essi sono richiesti i requisiti di capacita' professionali	
	adeguate allo svolgimento della propria mansione, capacita'	
	di lavoro in equipe e/o in coordinamento con gli altri soci e	
	capacita' di iniziativa personale in campo lavorativa e - in	
	ogni caso - approvazione dello scopo mutualistico ed adesione	
	al medesimo.	
	2) soci volontari, persone fisiche che prestano la loro atti-	
	vità lavorativa gratuitamente, esclusivamente per fini di so-	
	lidarietà ai sensi e per gli effetti della legge 381 /91 e	
	nei limiti previsti dalla legge;	
	3) soci fruitori, persone fisiche che usufruiscono, anche	
	indirettamente, dei servizi della cooperativa.	
	Possono essere soci cooperatori anche le persone giuridiche,	
	pubbliche e private, nel cui statuti sia previsto il finan-	
	ziamento e lo sviluppo dell'attività delle Cooperative socia-	
	li.	
	Ogni socio e' iscritto in un'apposita sezione del Libro dei	
	Soci in base alla appartenenza a ciascuna delle categorie su	
	indicate.	
	Non possono in nessun caso essere soci gli interdetti, gli i-	
	nabilitati, i falliti non riabilitati, nonché coloro che e-	
	sercitino in proprio imprese in concorrenza con quella della	
	Cooperativa.	
	Art. 6 (Categoria speciale di soci)	
	La Cooperativa potrà istituire una categoria speciale di soci	

	cooperatori ai sensi dell'articolo 2527, comma tre, del codi-	
	ce civile, i cui diritti ed obblighi sono disciplinati dal	
	presente articolo. Il numero dei soci ammessi alla categoria	
	speciale non potrà in ogni caso superare un terzo del numero	
	totale dei soci cooperatori, in tale categoria speciale po-	
	tranno essere ammessi, in ragione dell'interesse al loro in-	
	serimento nell'Impresa o al fine di completare la loro forma-	
	zione, soggetti in grado di contribuire al raggiungimento de-	
	gli scopi sociali.	
	La durata dell'appartenenza del socio a tale categoria spe-	
	ciale, nei limiti di legge, viene fissata dal Consiglio di	
	Amministrazione al momento dell'ammissione.	
	Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di	
	voto solo nelle deliberazioni relative all'approvazione del	
	bilancio e non può rappresentare altri soci.	
	I soci appartenenti alla categoria speciale non possono esse-	
	re eletti nel Consiglio di Amministrazione della Cooperativa.	
	Oltre che nei casi previsti dalla legge e dall'articolo 10	
	del presente statuto, il socio appartenente alla categoria	
	speciale può recedere in qualsiasi momento con un preavviso	
	di almeno tre mesi. Il recesso ha effetto tanto con riguardo	
	al rapporto sociale che al rapporto mutualistico, allo spira-	
	re del suddetto termine.	
	Costituiscono cause di esclusione del socio appartenente alla	
	speciale categoria, oltre a quelle individuate dall'articolo	

	11 del presente statuto:	
	a) l'inosservanza dei doveri inerenti la formazione;	
	b) la carente partecipazione alle Assemblee sociali ed ai mo-	
	menti di partecipazione predisposti dalla Cooperativa;	
	c) il mancato adeguamento agli standard produttivi della Coo-	
	perativa o il rispetto degli impegni di partecipazione al-	
	l'attività economica della stessa, finalizzati al proprio in-	
	serimento nell'organizzazione aziendale.	
	Verificatasi una causa di esclusione, il socio appartenente	
	alla speciale categoria potrà essere escluso dal Consiglio di	
	Amministrazione anche prima della scadenza fissata al momento	
	della sua ammissione.	
	Qualora, al termine del suddetto periodo, il socio apparte-	
	nente alla categoria speciale non abbia esercitato il diritto	
	di recesso o non sia stato escluso nei casi previsti ai pre-	
	cedenti commi, e' ammesso a godere dei diritti che spettano	
	ai soci di cui all'articolo 5 del presente statuto.	
	Il passaggio alla categoria ordinaria di socio cooperatore	
	deve essere comunicato all'interessato e annotato, a cura del	
	Consiglio di Amministrazione, nel libro dei soci.	
	Al socio appartenente alla categoria speciale, per quanto non	
	previsto nel presente titolo, si applicano le disposizioni	
	dei soci cooperatori.	
	Art. 7 (Domanda di ammissione)	
	Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare al	

	Consiglio di Amministrazione domanda scritta che dovrà conte-	
	nere, se trattasi di persona fisica:	
	a) l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo	
	di nascita, codice fiscale, nonchè indirizzo di posta elet-	
	tronica e numero di fax;	
	b) l'indicazione dell'effettiva attività svolta, della con-	
	dizione o capacita' professionale, delle specifiche competen-	
	ze possedute in relazione al requisiti richiesti dallo statu-	
	to;	
	c) l'ammontare del capitale che propone di sottoscrivere,	
	che non dovrai comunque essere inferiore ne' superiore ai li-	
	miti dl legge;	
	d) la categoria di soci cooperatori alla quale richiede di	
	essere ammessa;	
	e) la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente	
	il presente statuto, i regolamenti sociali e di attenersi al-	
	le deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;	
	f) l'espressa e separata dichiarazione di accettazione della	
	clausola arbitrale contenuta negli articoli 38 e 39 dei pre-	
	sente statuto e di presa visione effettiva del regolamento	
	della Camera Arbitrale e di Conciliazione della Cooperazione.	
	Chi intende essere ammesso come socio lavoratore, oltre a	
	quanto previsto nei precedenti punti a), b), c), d) ed e),	
	dovrà inoltre indicare nella domanda di ammissione:	
	a 1) l'indicazione della effettiva attività svolta, della	

	condizione o capacita' professionale, delle specifiche compe-	
	tenze possedute in relazione ai requisiti richiesti dallo	
	statuto;	
	b 1) l'impegno a conferire la propria opera per il conseguimen-	
	to dello scopo sociale, con le modalità e nei termini sta-	
	biliti dai regolamenti interni, in rapporto alla quantità di	
	lavoro disponibile in Cooperativa.	
	Chi intende essere ammesso come socio volontario, oltre a	
	quanto previsto nei precedenti punti a), b), c), d) ed e),	
	dovrai inoltre indicare nella domanda di ammissione:	
	a.2) l'impegno a conferire la propria opera per il conseguimen-	
	to dello scopo sociale, con le modalità e nei termini sta-	
	biliti dai regolamenti interni;	
	b.2) l'indicazione delle specifiche competenze possedute.	
	Chi intende essere ammesso come socio fruitore, oltre a quan-	
	to previsto nei precedenti punti a), b), c), d) ed e), dovrà	
	inoltre indicare nella domanda di ammissione:	
	a.3) l'impegno ad usufruire, dei servizi offerti dalla coope-	
	rativa.	
	Se trattasi di società, associazioni od enti, oltre a quanto	
	previsto nei precedenti punti b), c), d) ed e) relativi alle	
	persone fisiche, la domanda di ammissione dovrà contenere le	
	seguenti informazioni:	
	e) la ragione sociale o la denominazione, la forma giuridica,	
	la sede legale, il codice fiscale, la partita IVA, nonché	

	l'indirizzo di posta elettronica ed il numero di fax;	
	f) la delibera dell'organo sociale che ha autorizzato la do-	
	manda;	
	g) la qualità della persona che sottoscrive la domanda.	
	Il Consiglio di Amministrazione, accertata l'esistenza dei	
	requisiti di cui al precedente articolo 5, delibera sulla do-	
	manda secondo criteri non discriminatori, coerenti con lo	
	scopo mutualistico e l'attività economica svolta.	
	La delibera di ammissione deve essere comunicata all'interes-	
	sato e annotata, a cura del Consiglio di Amministrazione, sul	
	libro dei soci. Il Consiglio di Amministrazione deve, entro	
	sessanta giorni, motivare la deliberazione di rigetto della	
	domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.	
	Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dal Consi-	
	glio di Amministrazione, chi l'ha proposta può, entro il ter-	
	mine di decadenza di sessanta giorni dalla comunicazione del	
	diniego, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea,	
	la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della successiva convocazione.	
	Il Consiglio di Amministrazione, nella relazione sulla ge-	
	stione, a nella nota integrativa al bilancio, illustra le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.	
	Art. 8 (Obblighi dei soci)	
	Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dal-	

	lo statuto, i soci sono obbligati:	
	a) al versamento, con le modalità e nei termini fissati dal	
	Consiglio di Amministrazione:	
	- del capitale sottoscritto;	
	- dell'eventuale tassa di ammissione, a titolo di rimborso	
	delle spese di istruttoria della domanda di ammissione;	
	- del sovrapprezzo eventualmente determinato dall'Assemblea	
	in sede di approvazione del bilancio su proposta del Consi-	
	glio di Amministrazione;	
	b) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e	
	delle deliberazioni adottate dagli organi sociali.	
	In particolare i soci lavoratori, oltre a quanto previsto nei	
	precedenti punti a) e b) sono ulteriormente obbligati:	
	a 1) a non aderire ad altre società che perseguano identici	
	scopi sociali ed esplichino attività concorrente, nonchè a	
	non prestare lavoro a favore di terzi esercenti imprese aven-	
	ti oggetto uguale od analogo a quello della Cooperativa salvo	
	espressa autorizzazione del Consiglio di Amministrazione ac-	
	cordata in considerazione della tipologia di rapporto di la-	
	voro instaurato e delle modalità di prestazione dello stesso,	
	nonchè della quantità di lavoro disponibile in Cooperativa;	
	b.1) a mettere a disposizione le proprie capacita' professio-	
	nali ed il proprio lavoro in relazione al tipo ed allo stato	
	dell'attività svolta, nonchè alla quantità delle prestazioni	
	di lavoro disponibile per la Cooperativa, secondo quanto pre-	

	visto nell'ulteriore rapporto di lavoro instaurato e ferme	
	restando le esigenze della Cooperativa stessa.	
	In particolare i soci volontari, oltre a quanto previsto nei	
	precedenti punti a) e b) sono ulteriormente obbligati:	
	a.2) a prestare la propria attività di volontariato nei modi	
	e nei limiti di quanto previsto negli appositi regolamenti	
	interni.	
	Per tuffi i rapporti con la Cooperativa il domicilio dei soci	
	e' quello risultante dal libro soci. La variazione del domi-	
	cilio del socio ha effetto dalla ricezione della relativa co-	
	municazione da effettuarsi con lettera raccomandata alla Coo-	
	perativa.	
	Il socio e' tenuto a comunicare qualsiasi altra variazione	
	relativa alle informazioni comunicate in sede di domanda di	
	ammissione o successivamente. Le suddette variazioni hanno	
	effetto dal momento della loro comunicazione alla Cooperativa.	
	Art. 9 (Perdita della qualità di socio)	
	La qualità di socio si perde:	
	- per recesso, esclusione, fallimento o per causa di morte,	
	se il socio e' persona fisica;	
	- per recesso, esclusione, fallimento, scioglimento, liquida-	
	zione, se il socio e' diverso da persona fisica.	
	Art. 10 (Recesso dei socio)	
	Oltre che nei casi previsti dalla legge (art, 2437 c.c.), e	
	tatto salvo quanto previsto per il socio sovventore, può re-	

	cedere il socio:	
	a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;	
	b) che non sia più in grado di partecipare all'attività volta	
	al raggiungimento degli scopi sociali;	
	c) il cui rapporto di lavoro sia stato momentaneamente sospe-	
	so per cause attinenti alla quantità di lavoro disponibile	
	per la Cooperativa stessa ovvero per altri motivi, da speci-	
	ficarsi in dettaglio in apposito regolamento;	
	d) che cessi in via definitiva il rapporto di lavoro con la	
	Cooperativa.	
	Il recesso dei soci persone giuridiche e' libero purchè siano	
	decorsi almeno 2 esercizi sociali dalla loro ammissione in	
	cooperativa.	
	Il recesso dei soci fruitori e dei soci volontari e' libero.	
	Il recesso non può essere parziale.	
	La dichiarazione di recesso deve essere comunicata mediante	
	raccomandata con avviso di ricevimento alla Cooperativa. Il	
	Consiglio di Amministrazione deve esaminarla entro sessanta	
	giorni dalla ricezione e trasmettere non oltre i seguenti	
	dieci giorni la relativa comunicazione al socio mediante rac-	
	comandata con avviso di ricevimento; in caso di diniego il	
	socio, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunica-	
	zione, può proporre opposizione innanzi al Collegio Arbitrale.	
	Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale	
	dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della	

	domanda.	
	Per i rapporti mutualistici, il recesso ha parimenti effetto	
	dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della	
	domanda, fatto salvo, per i soci lavoratori, il periodo di	
	preavviso eventualmente previsto nel regolamento Interno e/o	
	nei contratti di lavoro instaurati.	
	Art. 11 (Esclusione)	
	L'esclusione può essere deliberata dal Consiglio di Ammini-	
	strazione, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei con-	
	fronti del socio che:	
	a) non sia più in grado di concorrere al raggiungimento degli	
	scopi sociali, oppure che abbia perduto i requisiti richiesti	
	per l'ammissione ovvero, nel caso di socio lavoratore, che	
	abbia cessato, in via definitiva, il rapporto di lavoro con	
	la cooperativa o, nel caso di socio volontario, che abbia	
	cessato in via definitiva l'attività di volontariato, ovvero,	
	nel caso di socio fruitore, che abbia cessato in via defini-	
	tiva la fruizione dei servizi;	
	b) risulti gravemente inadempiente per le obbligazioni che	
	derivano dalla legge, dallo statuto, dai regolamenti approva-	
	ti dall'Assemblea dei soci o che ineriscano il rapporto mu-	
	tualistico, nonchè dalle delibere adottate dagli organi so-	
	ciali, salva la facoltà del Consiglio di Amministrazione di	
	accordare al socio un termine non superiore a 30 (trenta)	
	giorni per adeguarsi;	

	c) previa intimazione da parte del Consiglio di Amministra-	
	zione, non adempia entro 30 (trenta) giorni, al versamento	
	del valore delle azioni sottoscritte o al pagamento di somme	
	dovute alla Società a qualsiasi titolo;	
	d) svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza con la	
	Cooperativa;	
	e) nell'esecuzione del rapporto di lavoro ponga in essere	
	comportamenti oppure commetta gravi mancanze e/o inadempimen-	
	ti tali da determinare la risoluzione del rapporto di lavoro	
	per motivi disciplinari ovvero per giusta causa o giustifica-	
	to motivo.	
	L'esclusione e' comunicata al socio mediante raccomandata con	
	avviso di ricevimento.	
	Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre	
	opposizione al Collegio Arbitrale ai sensi degli articoli 38	
	e 39, nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione,	
	L'esclusione comporta in ogni caso la risoluzione del rappor-	
	to di lavoro.	
	L'esclusione diventa operante dalla ricezione da parte del	
	socio del provvedimento di esclusione.	
	Art. 12 (Morte del socio)	
	In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio	
	defunto hanno diritto di ottenere il rimborso delle azioni	
	interamente liberate, eventualmente rivalutate, nella misura	
	e con le modalità di cui ai successivi articoli 13 e 14.	

	Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno presentare,	
	unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale di	
	spettanza, atto notorio o altra idonea documentazione, dalla	
	quale risultino gli aventi diritto.	
	Art. 13 (Rimborso delle azioni)	
	I soci receduti od esclusi hanno il diritto al rimborso e-	
	sclusivamente delle azioni interamente liberate, eventualmen-	
	te rivalutate. La liquidazione della partecipazione sociale,	
	eventualmente ridotta in proporzione alle perdite imputabili	
	al capitale e detratte le somme ancora dovute dal socio, com-	
	prende il valore nominale delle azioni e il rimborso del so-	
	prapprezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio del-	
	la Cooperativa e non sia stato destinato ad aumento gratuito	
	del capitale ai sensi dell'articolo 2545 quinquies, comma	
	tre, del codice civile.	
	Il rimborso delle azioni ha luogo sulla base del bilancio	
	dell'esercizio in cui si sono verificati il recesso o l'e-	
	sclusione del socio.	
	II pagamento deve essere fatto entro centottanta giorni dal-	
	l'approvazione del bilancio.	
	Art. 14 (Termini di decadenza, limitazioni al rimborso,	
	responsabilità dei soci cessati)	
	Lo Cooperativa non e' tenuta al rimborso delle azioni in fa-	
	vore dei soci receduti od esclusi o degli eredi del socio de-	
	ceduto, ove questo non sia stato richiesto entro i 5 anni	

	dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel	
	quale lo scioglimento del rapporto sociale e' divenuto opera-	
	tivo.	
	Il valore delle azioni per le quali non sara' richiesto il	
	rimborso nel termine suddetto sara' devoluto, con delibera	
	del Consiglio di Amministrazione, alla riserva legale.	
	I soci esclusi per i motivi indicati nell'articolo 11, lette-	
	re b), c) e d) dovranno provvedere al risarcimento dei danni	
	ed al pagamento dell'eventuale penale, ove determinata dal	
	regolamento.	
	La Cooperativa può compensare con il debito derivante dal	
	rimborso delle azioni, del sovrapprezzo, o del pagamento del-	
	la prestazione mutualistica e del rimborso dei prestiti, il	
	credito derivante da penali, ove previste da apposito regola-	
	mento, da risarcimento danni e da prestazioni mutualistiche	
	fornite anche fuori dai limiti di cui all'articolo 1243 del	
	codice civile.	
	Il socio che cessa di far parte della Società risponde verso	
	questa, per il pagamento dei conferimenti non versati, per un	
	anno dal giorno in cui il recesso o l'esclusione hanno avuto	
	effetto.	
	Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo	
	si manifesta l'insolvenza della Società, il socio uscente e'	
	obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto.	
	Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili	

	verso la Società gli eredi del socio defunto.	
	TITOLO IV	
	SOCI SOVVENTORI	
	Art. 15 (Soci sovventori)	
	Ferme restando le disposizioni di cui al Titolo III del pre-	
	sente statuto, possono essere ammessi alla Cooperativa soci	
	sovventori di cui all'articolo 4 della legge 31.1.1992, n. 59.	
	Art. 16 (Conferimento ed azioni dei soci sovventori)	
	I conferimenti dei soci sovventori possono avere ad oggetto	
	denaro, beni in natura o crediti e sono rappresentati da a-	
	zioni nominative trasferibili.	
	L'azione ha un valore nominale pari a Euro 25,82 (venticinque	
	virgola ottantadue).	
	I conferimenti dei soci sovventori confluiscono nel fondo per	
	il potenziamento aziendale di cui al successivo articolo 22,	
	numero uno, lettera b) del presente statuto.	
	Art. 17 (Alienazione delle azioni dei soci sovventori)	
	Le azioni dei sovventori possono essere sottoscritte e tra-	
	sferite esclusivamente previo gradimento del Consiglio di Am-	
	ministrazione.	
	Il socio che intenda trasferire le azioni deve comunicare al	
	Consiglio di Amministrazione il proposto acquirente e lo	
	stesso deve pronunciarsi entro sessanta giorni dal ricevimen-	
	to della comunicazione.	
	In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indica-	

	to dal socio che intende trasferire i titoli, il Consiglio di	
	Amministrazione provvederà ad indicarne altro gradito ovvero	
	provvederà a rimborsare al sovventore il valore delle azioni	
	così come previsto al successivo articolo 19.	
	Art. 18 (Deliberazione di emissione)	
	L'emissione delle azioni destinate ai soci sovventori deve	
	essere effettuata con deliberazione dell'Assemblea che deter-	
	mina l'importo complessivo dell'emissione stessa e l'eventua-	
	le esclusione o limitazione del diritto d'opzione in favore	
	dei soci cooperatori.	
	La deliberazione dell'Assemblea stabilisce altresì i compiti	
	che vengono attribuiti al Consiglio di Amministrazione ai fi-	
	ni dell'emissione dei titoli.	
	Art. 19 (Diritti dei soci sovventori)	
	I diritti spettanti ai soci sovventori sono così disciplinati:	
	a) il tasso di remunerazione delle azioni sottoscritte e'	
	pari a due punti percentuali in più del dividendo previsto	
	per i soci cooperatori;	
	b) qualora si debba procedere alla riduzione del capitale	
	sociale a fronte di perdite, queste ultime graveranno anche	
	sul fondo costituito mediante i conferimenti dei sovventori,	
	in proporzione al rapporto tra questi ed il capitale conferi-	
	to dai soci cooperatori;	
	c) ai soci sovventori e' attribuito il diritto di eleggere	
	un terzo dei componenti il Consiglio di Amministrazione;	

	d) i voti spettanti al socio sovventore sono attribuiti come	
	segue, in relazione all'ammontare dei conferimenti effettuati:	
	- 1 voto fino a 258,20 euro di capitale sottoscritto;	
	- 2 voti oltre 258,20 euro e fino a 516,40 euro di capitale	
	sottoscritto;	
	- 3 voti oltre 516,40 euro e fino a 1,032,80 euro di capitale	
	sottoscritto;	
	- 4 voti oltre 1032,80 euro e fino a 2065,60 euro di capitale	
	sottoscritto;	
	- 5 voti oltre 2065,60 euro di capitale sottoscritto.	
	In ogni caso i voti attribuiti ai soci sovventori non devono	
	superare il terzo dei voti spettanti ai soci presenti o rap-	
	presentati in ciascuna Assemblea. Qualora, per qualunque mo-	
	tivo, si superi tale limite, i voti dei soci sovventori ver-	
	ranno computati applicando un coefficiente correttivo deter-	
	minato dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi	
	attribuiti per legge e il numero di voti da essi portati;	
	e) i soci sovventori hanno diritto di recedere trascorsi 5	
	(cinque) anni dalla loro ammissione a semplice richiesta. La	
	decorrenza del recesso e' fissata dalla data di ricezione	
	della notifica del recesso stesso.	
	TITOLO V	
	PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE	
	Art. 20 (Elementi costitutivi)	
	Il patrimonio della società e' costituito:	

	1) dal capitale sociale, che e' variabile ed e' formato:	
	a) dai conferimenti effettuati dai soci cooperatori rappre-	
	sentati da azioni del valore nominale di Euro 25,82 il valore	
	complessivo delle azioni detenute da ciascun socio non può	
	essere superiore ai limiti di legge;	
	b) dai conferimenti effettuati dai soci sovventori, rappre-	
	sentati da azioni del valore nominale di Euro 25,82, con-	
	fluenti nel fondo per il potenziamento aziendale;	
	2) dalla riserva legale indivisibile formata con gli utili di	
	cui all'articolo 22 e con il valore delle azioni eventualmen-	
	te non rimborsate ai soci receduti o esclusi ed agli eredi di	
	soci deceduti;	
	3) dall'eventuale sovrapprezzo delle azioni formato con le	
	somme versate dai soci ai sensi del precedente articolo 8;	
	4) dalla riserva straordinaria;	
	5) da ogni altra riserva costituita dall'Assemblea e/o previ-	
	sta per legge.	
	Le riserve indivisibili (per disposizione di legge o per	
	statuto non possono essere ripartite tra i soci ne' durante	
	la vita sociale ne' all'atto dello scioglimento della Società.	
	La cooperativa ha facoltà di non emettere i titoli di cui al	
	presente punto 1) ai sensi dell'articolo 2346 del codice ci-	
	vile.	
	Art. 21 (Vincoli sulle azioni e loro alienazione)	
	Le azioni non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli	

	volontari, ne' essere cedute con effetto verso la Società	
	fatto salvo il diritto di recesso.	
	Art. 22 (Bilancio d'esercizio)	
	L'esercizio sociale va dal primo gennaio al 31 dicembre di o-	
	gni anno. Alla fine di ogni esercizio sociale il Consiglio di	
	Amministrazione provvede alla redazione del progetto di bi-	
	lancio.	
	Il progetto di bilancio deve essere presentato all'Assemblea	
	dei soci per l'approvazione entro centoventi giorni dalla	
	chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro centottanta	
	giorni qualora venga redatto il bilancio consolidato, oppure	
	lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed	
	all'oggetto della Società, segnalate dal Consiglio di Ammini-	
	strazione nella relazione sulla gestione o, in assenza di	
	questa, nella nota integrativa al bilancio.	
	L'Assemblea che approva il bilancio delibera sulla destina-	
	zione degli utili annuali destinandoli;	
	a) a riserva legale indivisibile nella misura non inferiore a	
	quella stabilita dalla legge;	
	b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo del-	
	la cooperazione di cui all'articolo 11 della legge 31.1.1992,	
	n. 59, nella misura prevista dalla legge medesima;	
	c) a remunerazione del capitale dei soci sovventori;	
	d) ad eventuale rivalutazione del capitale sociale, nei limi-	
	ti ed alle condizioni previsti dall'articolo 7 della legge	

	31.1.1992, n. 59;	
	e) ad eventuali dividendi in misura non superiore al limite	
	stabilito dal codice civile per le cooperative a mutualità	
	prevalente.	
	L'Assemblea può, in ogni caso, destinare gli utili, ferme re-	
	stando le destinazioni obbligatorie per legge, alla costitu-	
	zione di riserve indivisibili, oppure a riserve divisibili	
	tra i soci non cooperatori.	
	L'Assemblea può sempre deliberare la distribuzione di utili	
	ai soli soci non cooperatori nella misura massima prevista	
	per le cooperative a mutualità prevalente.	
	Art. 23 (Ristorni)	
	Il Consiglio di Amministrazione che redige il progetto di bi-	
	lancio di esercizio, può appostare somme al conto economico a	
	titolo di ristorno, qualora lo consentano le risultanze del-	
	l'attività mutualistica. L'Assemblea, che approva il progetto	
	di bilancio, delibera sull'erogazione dei ristorni, tenuto	
	conto del commi seguenti. I ristorni attribuiti ai soci lavo-	
	ratori, che costituiscono maggiorazione della relativa retri-	
	buzione, non possono in nessun caso superare la misura del	
	trenta per cento dei trattamenti retributivi complessivi ai	
	sensi dell'articolo 3, comma uno e comma due, lettera a),	
	della legge 3 aprile 2001 n. 142.	
	La ripartizione del ristorno ai singoli soci, dovrà essere	
	effettuata considerando la quantità e qualità degli scambi	

	mutualistici intercorrenti fra la Cooperativa ed il socio	
	stesso, ed eventualmente secondo quanto previsto in apposito	
	regolamento da approvarsi ai sensi dell'articolo 2521, ultima	
	comma, del codice civile e da predisporre a cura del Consi-	
	glio di Amministrazione, sulla base dei seguenti criteri,	
	considerati singolarmente o combinati tra loro distinti per	
	ciascuna categoria di soci cooperatori.	
	Per i soci lavoratori si terra' conto di:	
	- ore lavorate e retribuite nel corso dell'anno;	
	- qualifica professionale;	
	- compensi erogati;	
	- tempo di permanenza in cooperativa;	
	- tipologia del rapporto di lavoro.	
	Per i soci fruitori si terra' conto del valore economico dei	
	servizi forniti e remunerati nell'esercizio.	
	I ristorni, destinati ai soci lavoratori o ai soci fruitori,	
	potranno essere assegnati, oltre che mediante erogazione di-	
	retta, anche sotto forma di aumento gratuito del capitale	
	posseduto da ciascun socio, o mediante l'attribuzione di a-	
	zioni di sovvenzione.	
	TITOLO VI	
	ORGANI SOCIALI	
	Art. 24 (Organi sociali)	
	Sono organi della cooperativa:	
	a) l'Assemblea dei soci;	

	b) il Consiglio di Amministrazione;	
	c) il Collegio dei Sindaci, se nominato;	
	Art. 25 (Funzioni dell'Assemblea)	
	Le Assemblee sono ordinarie e straordinarie.	
	L'Assemblea ordinaria:	
	a) approva il bilancio e destina gli utili;	
	b) delibera sull'emissione delle azioni destinate ai soci sovventori;	
	c) procede alla nomina e revoca dei Consiglio di Amministra- zione;	
	d) procede all'eventuale nomina dei Sindaci, del Presidente del Collegio Sindacale e, ove richiesto, del soggetto deputa- to alla revisione legale dei conti, secondo le modalità pre- viste dalla legge;	
	e) determina la misura dei compensi da corrispondere agli Am- ministratori, ai Sindaci ed al soggetto deputato alla revi- sione legale dei conti;	
	f) delibera sull'eventuale erogazione del ristorno ai sensi dell'articolo 23 del presente statuto;	
	g) delibera l'eventuale stato di crisi aziendale;	
	h) approva il regolamento interno di lavoro, così come previ- sto dall'articolo 6 L.142/01 e gli eventuali regolamenti in- terni;	
	i) delibera sulla responsabilità degli Amministratori e dei Sindaci;	

	1) delibera su tutti gli altri oggetti riservati alla sua	
	competenza dalla legge e dal presente statuto.	
	Sono riservate all'Assemblea straordinaria:	
	1) le deliberazioni sulle modifiche dello Statuto e sullo	
	scioglimento della Cooperativa;	
	2) la nomina dei liquidatori e la determinazione dei relativi	
	poteri;	
	3) le altre materie indicate dalla legge.	
	Art. 26 (Convocazione dell'Assemblea)	
	L'Assemblea viene convocata, dal Consiglio di Amministrazio-	
	ne, con avviso contenente l'ordine del giorno, il luogo, la	
	data e l'ora della prima e della seconda convocazione, che	
	deve essere fissata in un giorno diverso da quello della pri-	
	ma. L'Assemblea e' convocata presso la sede sociale, ma può'	
	anche riunirsi in comune diverso da quello in cui si trova la	
	sede sociale, purchè in Italia.	
	L'avviso di convocazione deve essere comunicato con lettera	
	raccomandata A/R inviata ai soci o consegnata a mano almeno	
	quindici giorni prima dell'adunanza.	
	In alternativa l'Assemblea potrà' essere convocata mediante	
	comunicazione trasmessa ai soci a mezzo fax o posta elettro-	
	nica, ai recapiti risultanti dal libro soci, a condizione che	
	sia garantita la prova dell'avvenuto ricevimento almeno otto	
	giorni dell'Assemblea.	
	L'Assemblea ha luogo almeno una volta all'anno nei tempi in-	

	dicati all'articolo 22.	
	L'Assemblea inoltre può essere convocata dal Consiglio di Am-	
	ministrazione ogni volta esso ne ravvisi la necessita' e deve	
	essere convocata senza ritardo, qualora ne sia fatta richie-	
	sta scritta dal Collegio dei Sindaci o da tanti soci che rap-	
	presentino almeno un decimo dei voti spettanti a tutti i soci.	
	In assenza delle prescritte formalità per la convocazione,	
	l'Assemblea si reputa validamente costituita quando siano	
	presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto e	
	la maggioranza degli Amministratori e dei Sindaci Effettivi,	
	se nominati. Tuttavia ciascuno degli intervenuti può opporsi	
	alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga	
	sufficientemente informato.	
	Art. 27 (Costituzione e quorum deliberativi)	
	In prima convocazione l'Assemblea, sia ordinaria che straor-	
	dinaria, e' regolarmente costituita quando siano presenti o	
	rappresentati la meta' più uno dei voti dei soci aventi di-	
	ritto al voto.	
	In seconda convocazione l'Assemblea, sia ordinaria che	
	straordinaria, e' regolarmente costituita qualunque sia il	
	numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al	
	voto.	
	L'Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei voti presenti	
	o rappresentati su tutti gli oggetti posti all'ordine del	
	giorno, fatta eccezione per le deliberazioni di cui all'ulti-	

	mo comma del successivo articolo 28.	
	Art. 28 (Voto ed intervento)	
	Ai sensi dell'articolo 2538 del codice civile, nelle Assem-	
	blee hanno diritto di voto coloro che risultano iscritti da	
	almeno novanta giorni nel libro dei soci e che non siano in	
	mora nei versamenti delle azioni sottoscritte. Ciascun socio	
	cooperatore persona fisica ha un solo voto, qualunque sia	
	l'ammontare della sua partecipazione i soci cooperatori per-	
	sone giuridiche potranno avere un massimo di cinque.	
	Per i soci sovventori si applica il precedente articolo 19.	
	L'Assemblea sia ordinaria che straordinaria può svolgersi con	
	intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, au-	
	dio/video collegati a condizione che siano rispettati il me-	
	todo collegiale e i principi di buona fede e di parità di	
	trattamento dei soci, ed in particolare a condizione che:	
	a) sia consentito al Presidente dell'Assemblea, anche a mez-	
	zo del proprio ufficio di presidenza, di accertare inequivo-	
	cabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti,	
	regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclama-	
	re i risultati della votazione;	
	b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire a-	
	deguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazio-	
	ne;	
	c) sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo	
	reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli ar-	

	gomenti all'ordine del giorno;	
	d) vengano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che	
	si tratti dl Assemblea totalitaria) i luoghi audio/video col-	
	legati a cura della Cooperativa, nei quali gli intervenuti	
	potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel	
	luogo ove saranno presenti il Presidente e il soggetto verba-	
	lizzante.	
	I soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire	
	personalmente all'Assemblea, hanno la facoltà di farsi rap-	
	presentare, mediante delega scritta, soltanto da un altro so-	
	cio avente diritto al voto, appartenente alla medesima cate-	
	goria di socio cooperatore o sovventore, e che non sia Ammi-	
	nistratore o Sindaco della Cooperativa.	
	Ciascun socio cooperatore non può rappresentare più di dieci	
	soci. La delega non può essere rilasciata con il nome dei	
	rappresentante in bianco.	
	Il socio imprenditore individuale può farsi rappresentare	
	nell'Assemblea anche dal coniuge, dai parenti entro il terzo	
	grado o dagli affini entro il secondo che collaborano all'im-	
	presa.	
	I soci persone giuridiche sono rappresentati in Assemblea dal	
	loro legale rappresentante oppure da altro soggetto dai mede-	
	simi designato.	
	Per le votazioni si procederà normalmente col sistema del-	
	l'alzata di mano, o con altro metodo deliberato dall'Assem-	

	blea, legalmente consentito.	
	Le elezioni delle cariche sociali avverranno, a maggioranza	
	relativo, per alzata di mano, per acclamazione o con altro	
	sistema legalmente deliberato dall'Assemblea.	
	Art. 29 (Presidenza dell'Assemblea)	
	L'Assemblea e' presieduta dal Presidente del Consiglio di Am-	
	ministrazione ed in sua assenza dal Vicepresidente, ed in as-	
	senza anche di questi, dalla persona designata dall'Assemblea	
	stessa, col voto della maggioranza dei presenti.	
	Essa provvede alla nomina di un Segretario, anche non socio.	
	La nomina del Segretario non ha luogo quando il verbale e'	
	redatto da un Notaio.	
	Funzione, poteri e doveri del Presidente sono regolati dalla	
	legge.	
	Art. 30 (Consiglio di Amministrazione)	
	Il Consiglio di Amministrazione e' composto da un numero di	
	tre ad un massimo di nove Consiglieri.	
	Il Consiglio di Amministrazione elegge nel suo seno il presi-	
	dente ed il vicepresidente.	
	L'amministrazione della cooperativa può essere affidata anche	
	a soggetti non soci, purchè la maggioranza degli Amministra-	
	tori sia scelta tra i soci cooperatori, oppure tra le persone	
	indicate dai soci cooperatori persone giuridiche.	
	Gli Amministratori non possono essere nominati per un periodo	
	superiore a tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea	

	convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo	
	esercizio della loro carica.	
	Gli Amministratori sono rieleggibili.	
	Art. 31 (Compiti del Consiglio di Amministrazione)	
	II Consiglio di Amministrazione e' investito dei più ampi po-	
	teri per la gestione della Società, esclusi solo quelli ri-	
	servati all'Assemblea dalla legge e dallo statuto.	
	Il Consiglio di Amministrazione può delegare parte delle pro-	
	prie attribuzioni, ad eccezione delle materie previste dal-	
	l'articolo 2381 del codice civile, nonchè di quanto previsto	
	dall'articolo 2544 del codice civile in materia di ammissio-	
	ne, recesso ed esclusione dei soci e delle decisioni che in-	
	cidono sul rapporti mutualistici con i soci, ad uno o più dei	
	suoi componenti, oppure ad un Comitato Esecutivo formato da	
	alcuni Amministratori, determinando il contenuto, i limiti e	
	le eventuali modalità di esercizio della delega.	
	Perlomeno ogni sei mesi gli organi delegati devono riferire	
	agli Amministratori e al Collegio Sindacale, se nominato, sul	
	generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile e-	
	voluzione, nonchè sulle operazioni di maggior rilievo, in	
	termini di dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla Co-	
	operativa e dalle sue controllate.	
	Art. 32 (Convocazioni e delibere del Consiglio	
	di Amministrazione)	
	Il Consiglio di Amministrazione e' convocato dal Presidente	

	tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare,	
	oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo dei	
	Consiglieri.	
	La convocazione e' fatta dal Presidente a mezzo lettera, fax	
	o e-mali da spedirsi non meno di 5 giorni prima dell'adunanza	
	e, nei casi urgenti, a mezzo telegramma, in modo che i Consi-	
	glieri e Sindaci Effettivi ne siano informati almeno un gior-	
	no prima della riunione.	
	Nel caso di inerzia o impossibilità del Presidente, la convo-	
	cazione può essere fatta anche dal Vicepresidente e nel caso	
	di sua impossibilità o inerzia anche dall'Amministratore in	
	carica più anziano.	
	Le adunanze del Consiglio di Amministrazione sono valide	
	quando vi intervenga la maggioranza degli Amministratori in	
	carica.	
	La presenza alle riunioni può avvenire anche per il tramite	
	di mezzi di telecomunicazione. In questo ultimo caso devono	
	comunque essere soddisfatte le seguenti condizioni:	
	1) che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il	
	Segretario della riunione, che provvederanno alla formazione	
	e sottoscrizione del verbale;	
	2) che sia effettivamente possibile al Presidente della riu-	
	nione accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo	
	svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risul-	
	tati della votazione;	

	3) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepi-	
	re adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;	
	4) che sia consentito agli intervenuti partecipare alla di-	
	scussione, intervenire in tempo reale durante la trattazione	
	degli argomenti esaminati, e di partecipare alla votazione	
	simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonchè,	
	quando necessario, di visionare, ricevere o trasmettere docu-	
	menti.	
	Sussistendo queste condizioni, la riunione si considera tenu-	
	ta nel luogo in cui si trova il Presidente e dove deve pure	
	trovarsi il Segretario, onde consentire la stesura e la sot-	
	toscrizione del verbale sul relativo libro.	
	Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti.	
	In caso di parità di voti la deliberazione proposta si inten-	
	de approvata o non approvata a seconda di come ha votato chi	
	presiede la seduta. Ogni Amministratore deve dare notizia a-	
	gli altri Amministratori ed al Collegio Sindacale, se nomina-	
	to, di ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, ab-	
	bia in una determinata operazione della Società, precisandone	
	la natura, i termini, l'origine, e la portata; se si tratta	
	di Amministratore Delegato deve altresì astenersi dal compie-	
	re l'operazione, investendo della stessa il Consiglio di Am-	
	ministrazione.	
	Art. 33 (Integrazione del Consiglio di Amministrazione)	
	In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più Amministrato-	

	ri, gli altri provvedono a sostituirli nei modi previsti dal-	
	l'articolo 2386 del codice civile, non ricorrendo tuttavia la	
	necessita' di approvazione da parte del Collegio Sindacale	
	qualora quest'ultimo non sia nominato.	
	Se viene meno la maggioranza degli Amministratori, nominati	
	dall'Assemblea, quelli rimasti in carica devono convocare	
	l'Assemblea perchè provveda alla sostituzione dei mancanti;	
	gli Amministratori cosi' nominati scadono insieme con quelli	
	in carica all'atto della loro nomina.	
	In caso di mancanza sopravvenuta di tutti gli Amministratori,	
	l'Assemblea deve essere convocata d'urgenza dal Collegio Sin-	
	dacale, se nominato, il quale può compiere nel frattempo gli	
	atti di ordinaria amministrazione,	
	In caso di mancanza del Collegio Sindacale, il Consiglio di	
	Amministrazione e' tenuto a convocare l'Assemblea e rimane In	
	carica fino alla sua sostituzione.	
	Art. 34 (Compensi agli Amministratori)	
	Spetta all'Assemblea determinare i compensi dovuti agli Ammi-	
	nistratori e ai membri del Comitato Esecutivo, se nominato.	
	Spetta al Consiglio, sentito il parere del Collegio Sindaca-	
	le, se nominato, determinare la remunerazione dovuta a singo-	
	li Amministratori investiti di particolari cariche.	
	L'Assemblea può anche riconoscere agli Amministratori un	
	trattamento di fine mandato.	
	Art. 35 (Rappresentanza)	

	Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappre-	
	sentanza della Cooperativa di fronte ai terzi e in giudizio.	
	La rappresentanza della Cooperativa spetta, nei limiti delle	
	deleghe conferite, anche ai Consiglieri Delegati, se nomina-	
	ti. Il Consiglio di Amministrazione può nominare Direttori	
	Generali, institori e Procuratori Speciali.	
	In caso di assenza o di impedimento del Presidente, tutti i	
	poteri a lui attribuiti spettano al Vicepresidente, la cui	
	firma costituisce piena prova dell'assenza o dell'impedimento	
	del Presidente.	
	Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, nei limiti	
	delle deleghe allo stesso conferite, potrà conferire speciali	
	procure, per singoli atti o categorie di atti, ad altri Con-	
	siglieri oppure ad estranei, con l'osservanza delle norme le-	
	gislative vigenti al riguardo.	
	Art. 36 (Collegio Sindacale)	
	Il Collegio Sindacale, se obbligatorio per legge o se comun-	
	que nominato dall'Assemblea, si compone di tre membri effet-	
	tivi e due supplenti, eletti dall'Assemblea tra i soggetti in	
	possesso dei requisiti previsti dalla legge.	
	II Presidente del Collegio Sindacale e' nominato dall'Assem-	
	blea.	
	I Sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla	
	data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio	
	relativo al terzo esercizio della carica.	

	Essi sono rieleggibili.	
	La retribuzione annuale del Sindaci e' determinata dall'As-	
	semblea all'atto della nomina per l'intero periodo di durata	
	del loro ufficio. Al Collegio Sindacale può essere attribuito	
	dall'Assemblea anche l'incarico di revisione legale dei con-	
	ti; in tal caso esso deve essere integralmente composto di	
	revisori legali iscritti nell'apposito registro.	
	Art. 37 (Revisione legale dei conti)	
	La revisione legale dei conti, se non e' attribuita al Colle-	
	gio Sindacale, ai sensi dell'articolo precedente, e' eserci-	
	tata da un revisore legale dei conti o da una società di re-	
	visione legale iscritti nell'apposito registro.	
	L'Assemblea determina il compenso spettante al revisore o al-	
	la società di revisione per l'intero durata dell'incarico pa-	
	ri a tre esercizi.	
	TITOLO VII	
	CONTROVERSIE	
	Art. 38 (Clausola arbitrale)	
	Sono devolute alla cognizione di Arbitri rituali secondo le	
	disposizioni di cui al D. Lgs, n. 5/2003, nominati con le mo-	
	dalità di cui al successivo articolo 39, salvo che non sia	
	previsto l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero:	
	a) tutte le controversie insorgenti tra soci o tra soci e	
	Società che abbiano ad oggetto diritti disponibili, anche	
	quando sia oggetto di controversia la qualità di socio;	

	b) le controversie relative alla validità delle deliberazioni assembleari;	
	c) le controversie promosse da Amministratori, Liquidatori o Sindaci, o nei loro confronti.	
	La clausola arbitrale di cui al comma precedente e' estesa a tutte le categorie di soci, anche non cooperatori.	
	La sua accettazione espressa e' condizione di proponibilità della domanda di adesione alla Cooperativa da parte dei nuovi soci. L'accettazione della nomina alla carica di Amministratore, Sindaco o Liquidatore e' accompagnata dall'espressa adesione alla clausola di cui al comma precedente.	
	L'arbitrato e' amministrato seconda le norme contenute nel Regolamento della Camera Arbitrale e di Conciliazione della Cooperazione.	
	Art. 39 (Arbitri e procedimento)	
	Gli arbitri sono in numero di:	
	a) uno, per le controversie di valore inferiore a Euro 250,000,00 (duecentocinquantamila virgola zero zero). Ai fini della determinazione del valore della controversia si tiene conto della domanda di arbitrato, osservati i criteri di cui agli articoli 10 e seguenti del codice di procedura civile;	
	b) tre, per le altre controversie;	
	c) nei casi di controversie con valore indeterminabile, il numero degli arbitri e' deciso dal Consiglio arbitrale della Camera arbitrale e di conciliazione della cooperazione.	

	Gli arbitri sono scelti tra gli esperti di diritto e di set-	
	tore e sono nominati dalla Camera Arbitrale e di Conciliazio-	
	ne della Cooperazione.	
	In difetto di designazione sono nominati dal Presidente del	
	tribunale nella cui circoscrizione ricade la sede della so-	
	cietà.	
	La domanda di arbitrato, anche quando concerne i rapporti tra	
	soci, deve essere comunicata alla Società, fermo restando	
	quanto disposto dall'articolo 35, comma uno, D. Lgs. n,	
	5/2003.	
	Gli arbitri decidono secondo diritto ed il lodo e' impugnabi-	
	le anche a norma dell'articola 829, secondo comma, del codice	
	di procedura civile quando per decidere abbiano conosciuto di	
	questioni non compromettibili ovvero l'oggetto dei giudizio	
	sia costituita dalla validità di delibera assembleari.	
	Gli arbitri decidono nel termine di centottanta giorni dalla	
	prima costituzione dell'organo arbitrale, salvo che essi	
	chiedano una proroga al Consiglio arbitrale della Camera Ar-	
	bitrale e di Conciliazione della Cooperazione, per non più di	
	una sola volta, nel caso di cui all'articolo 35, comma secon-	
	do, D. Lgs. n, 5/2003, nel caso in cui sia necessario dispor-	
	re una C.T.U, o in ogni altro caso in cui la scadenza del	
	termine possa nuocere alla completezza dell'accertamento a al	
	rispetto del principio del contraddittorio.	
	Nello svolgimento della procedura e' omessa ogni formalità'	

	non necessaria al rispetto del contraddittorio. Gli arbitri,	
	in ogni caso, devono fissare un'apposita udienza di tratta-	
	zione.	
	Le spese di funzionamento dell'Organo arbitrale sono antici-	
	pate da entrambe le parti, con vincolo di solidarietà, come	
	previsto dall'articolo 35, punto tre, del Regolamento della	
	Camera Arbitrale. Per ogni ulteriore questione non esplicita-	
	mente prevista nel presente e nel precedente articolo, la	
	procedura arbitrale e' disciplinata dalle norme contenute nel	
	Regolamento Arbitrale della Camera Arbitrale e di Concilia-	
	zione della Cooperazione in vigore al momento della produzio-	
	ne della domanda.	
	TITOLO VIII	
	SCIoglimento E LIQUIDAZIONE	
	Art. 40 (Scioglimento anticipato)	
	L'Assemblea che dichiara lo scioglimento della Cooperativa	
	nominerà uno o più liquidatori stabilendone i poteri.	
	Art. 41 (Devoluzione del patrimonio finale)	
	In caso di scioglimento della Società, l'intero patrimonio	
	sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto nei se-	
	guente ordine:	
	- a rimborso delle azioni effettivamente versate dai soci	
	sovventori, eventualmente rivalutate a norma del precedente	
	articolo 22, lettera d), e dei dividendi deliberati e non an-	
	cora corrisposti;	

	- a rimborso delle azioni effettivamente versate dai soci co-	
	operatori, eventualmente rivalutate a norma del precedente	
	articolo 22, lettera d), e dei dividendi deliberati e non an-	
	cora corrisposti.	
	- al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della	
	cooperazione, di cui all'articolo 11 della legge 31.1.1992,	
	n. 59.	
	TITOLO IX	
	DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI	
	Art. 42 (Regolamenti)	
	Per meglio disciplinare il funzionamento interno, e soprat-	
	tutto per disciplinare i rapporti tra la società ed i soci	
	determinando criteri e regole inerenti lo svolgimento del-	
	l'attività mutualistica, il Consiglio di Amministrazione, ol-	
	tre al regolamento di cui all'articolo 6 della legge	
	142/2001, potrai elaborare appositi regolamenti sottoponendo-	
	li successivamente all'approvazione dell'Assemblea dei soci	
	con le maggioranze previste per le Assemblee straordinarie.	
	Negli stessi regolamenti potranno essere stabiliti l'ordina-	
	mento e le mansioni dei Comitati Tecnici, se verranno costi-	
	tuiti.	
	Art. 43 (Principi di mutualità, indivisibilità	
	delle riserve e devoluzione)	
	I principi in materia di remunerazione del capitale, di ri-	
	serve indivisibili, di devoluzione del patrimonio residuo e	

	di devoluzione di una quota degli utili annuali ai fondi mu-	
	tualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazio-	
	ne, sono inderogabili e devono essere di fatto osservati.	
	In particolare, ai sensi dell' articolo 2514 del codice civi-	
	le, la Cooperativa:	
	a) non potrà distribuire dividendi in misura superiore al-	
	l'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato	
	di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente ver-	
	sato;	
	b) non potrà remunerare gli strumenti finanziari offerti in	
	sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due	
	punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;	
	c) non potrà distribuire riserve fra i soci cooperatori;	
	d) dovrà devolvere, in caso di scioglimento della cooperati-	
	va, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale	
	sociale e i dividendi eventualmente maturati, al fondi mutua-	
	listici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.	
	Art. 44 (Rinvio)	
	Per quanto non previsto dal presente statuto, valgono le vi-	
	genti norme di legge sulle società cooperative.	
	Per quanto non previsto dal titolo VI del Libro V del codice	
	civile contenente la "disciplina delle società cooperative",	
	a norma dell'articolo 2519 del medesimo codice si applicano,	
	in quanto compatibili, le norme delle società per azioni.	
	FIRMATO:	